

AI MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
-Direzione Centrale per gli Affari Generali
e per le Politiche del Personale della Polizia di Stato-
Pref. Armando FORGIONE

-ROMA -

OGGETTO: Graduatoria 959 Vice Ispettori e assegnazioni.

Ill.mo Direttore,

Il bando di concorso 959 vice ispettori è giunto al suo epilogo con la pubblicazione della graduatoria di merito dei vincitori.

In questi giorni sono giunte segnalazioni alla nostra O.S., rappresentativa sul territorio, circa i dubbi e le preoccupazioni di numerosi colleghi riguardanti sia le date dell'avvio del corso di formazione sia la sede di destinazione.

Stiamo parlando di personale con tanti anni di servizio e un'elevata professionalità maturata nei tanti anni i quali si stanno chiedendo quale sarà la prossima sede di servizio e se manterranno l'ufficio o la specialità ove sono attualmente incardinati.

In tal senso occorre rilevare che numerosi colleghi, del ruolo dei sovrintendenti, sono stati trasferiti in data 14 aprile nonostante all'atto di presentazione della domanda erano in altra sede.

Sappiamo che la garanzia della sede è prevista per i Sovrintendenti Capo che hanno partecipato ai posti riservati dal bando ma sarebbe auspicabile, che sia permesso a tutti i colleghi di poter rimanere nella propria sede di servizio o nelle eventuali sedi richieste.

L'arrivo di taluni Sovrintendenti Capo nelle nuove sedi di servizio in data 14 aprile preoccupa taluni colleghi, Sovrintendenti o Vice Sovrintendenti, che ritenevano essere gli unici vincitori nella propria sede di servizio e in tal senso auspichiamo che la sede sia per tutti garantita.

Sulla scorta di quanto detto è bene ricordare che una sentenza del Consiglio di Stato, pertanto definitiva, la n° 1166 del 2022, che ha permesso di interpretare correttamente, nel concorso interno per Vice Sovrintendente della Polizia di Stato, l'espressione "sede di servizio" contenuta nella lex specialis, *con riferimento al diritto degli assistenti capo vincitori della procedura riservata di permanere nella propria sede che deve intendersi come lo specifico ufficio o articolazione amministrativa locale (reparto o ufficio) all'interno del quale il dipendente occupa un posto in organico, e non come generico ambito provinciale. Tale interpretazione si fonda sulla ratio di favore che ha indotto l'Amministrazione a prevedere una riserva di posti per gli assistenti capo, ai quali viene riconosciuto un quid pluris rispetto agli altri vincitori del concorso. Mentre infatti a tutti i vincitori è consentito esprimere preferenze di sede su base provinciale, agli assistenti capo riservatari è garantita l'ulteriore opzione di rimanere presso la sede di attuale impiego, come evidenziato dall'espressione pregnante "assicurando il mantenimento della sede di servizio" utilizzata nel bando. Tale diritto può essere derogato solo in caso di assenza di un corrispondente posto in organico nella nuova qualifica conseguita, circostanza che deve essere rigorosamente motivata dall'Amministrazione, considerata la sua eccezionalità rispetto all'ordinario regime del mantenimento nella stessa sede. Non è pertanto legittimo il provvedimento che, in assenza di tale motivazione, disponga l'assegnazione del vincitore ad altra articolazione organizzativa, ancorché nell'ambito della stessa provincia o dello stesso comune.*

Sulla scorta di quanto sottoscritto auspichiamo la massima apertura nei confronti dei colleghi in merito alle sedi di servizio ribadendo che il bando di concorso si riferisce alle procedure concorsuali previste dal riordino delle carriere che stanno sanando il ritardo nel bandire i concorsi interni. Certi di quanto sopra Porgiamo Distinti Saluti.

Roma, 17 aprile 2025

Il Segretario Generale ADP Gaspare Maiorana

Originale firmato agli atti